

STATUTO

NOSTRA SIGNORA DI LOURDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIARRE CT VIA CALDERAI 36

Numero REA: CT - 353754

Codice fiscale: 05253130875

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-02-2015 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto N. 35.805/18.991 del Repertorio	
	STATUTO	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	ARTICOLO 1.	
	E' costituita, con sede nel Comune di Giarre, una società	
	cooperativa sociale, con la denominazione: "Nostra Signora di	
	Lourdes Società Cooperativa Sociale".	
	Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti	
	con la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà	
	essere prorogata a norma di legge.	
	ARTICOLO 2.	
	La società, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n.	
	381/1991, è una Cooperativa sociale, avente quale scopo,	
	mutualistico e senza fine speculativo, di perseguire	
	l'interesse della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione	
	di servizi socio sanitari, comprendenti l'assistenza	
	infermieristica, domestica, della riabilitazione, della	
	protezione civile, educativi, culturali, di formazione ed	
	addestramento professionale per affrontare nel territorio i	
	problemi del disagio, della marginalità e dell'esclusione	
	sociale, politica, religiosa e razziale in genere.	
	In tal senso la Cooperativa vuole essere un soggetto attivo	
	per il cambiamento delle condizioni e delle relazioni	

	sociali, favorendo e sviluppando rapporti solidali tra gli	
	individui nel contesto locale ed internazionale, con	
	attenzione particolare ai soggetti deboli sul piano sociale,	
	culturale, politico, fisico e psicologico, così come anche	
	gli emarginati in genere.	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	sopra definita, la cooperativa, per il conseguimento dello	
	scopo sociale e gli interessi generali di cui sopra,	
	attraverso prestazione di servizi ed attività di gestione di	
	servizi sociali orientati ai bisogni di anziani, malati,	
	portatori di handicap, tossicodipendenti, stranieri,	
	emarginati, rifugiati, persone abbandonate e, in genere di	
	soggetti che versino in stato di bisogno, si propone anche la	
	gestione di comunità alloggio; case famiglia; strutture di	
	accoglienza e socializzazione per emarginati, rifugiati e	
	stranieri; comunità socio sanitarie; strutture di prima	
	accoglienza e servizi di formazione all'autonomia; residenze	
	protette ed assistite; strutture di accoglienza per persone	
	anziane autosufficienti e non; strutture di accoglienza per	
	tossicodipendenti, per malati terminali, per soggetti in	
	stato di carcerazione alternativa; case di riposo e strutture	
	di accoglienza e ogni altro servizio volto all'assistenza, al	
	sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità	
	della vita dei disabili, anziani, minori, dei soggetti in	
	difficoltà e di tutti coloro che sono riconosciuti dalla	

	legge o dalla società in stato di emarginazione e/o di	
	svantaggio sociale;	
	si propone, altresì, attività di tipo assistenziale,	
	sanitaria e sociosanitaria, socio-assistenziale, di	
	riabilitazione, infermieristiche, animative, socio-culturali,	
	educative e ricreative o di sostegno psicologico per	
	gestanti, bambini, giovani, anziani, immigrati, disabili e	
	soggetti in difficoltà, effettuati tanto presso la famiglia,	
	quanto presso strutture scolastiche o altre strutture di	
	accoglienza sia pubbliche che private; attività di	
	telesoccorso e teleassistenza;	
	ancora, attività di trasporto sociale ed attività di	
	accompagnamento di anziani e disabili, di trasporto	
	scolastico ed extrascolastico per disabili e comunque per	
	tutti coloro che versano in uno stato di emergenza sociale,	
	per i portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e	
	grado, per gruppi di auto-aiuto inerenti allo sviluppo	
	psicologico della persona e allo sviluppo pedagogico della	
	famiglia, ivi compresa la mediazione familiare;	
	attività di prevenzione per neo-mamme o coppie e per gestire	
	consapevolmente momenti di crisi e di difficoltà.	
	La società potrà, inoltre, effettuare, per conto proprio o	
	terzi:	
	la gestione di sportelli e spazi di accoglienza e/o	
	orientamento scolastico, legislativo, lavorativo, di	

	mediazione socio-culturale, di riabilitazione, counselling,	
	di mediazione sociale e culturale, di psico-diagnostica e	
	perizie psicologiche, a favore di soggetti riconosciuti dalla	
	legge come svantaggiati o comunque portatori di disagio	
	sociale;	
	esercitare attività aggregative ed educative per minori,	
	adolescenti, giovani, adulti, anche finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita, quali, ad esempio,	
	centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi	
	soggiorni e centri estivi e di vacanza, colonie, ludoteche,	
	baby-parking, mediateche, centri di arteterapia, di	
	musicoterapia e ippoterapia, centri di documentazione e ogni	
	altro servizio volto alla formazione, informazione,	
	socializzazione e assistenza a favore in particolare di	
	minori e altri soggetti in stato di bisogno e\o disagio;	
	accompagnamenti ricreativi, culturali ed educativi in genere	
	mediante l'ausilio di mezzi propri o di terzi;	
	esercitare iniziative di tipo culturale, sportivo e di	
	turismo sociale, anche presso scuole ed istituti sociali e	
	scolastici;	
	gestire attività didattiche in collaborazione con le scuole	
	quali, a titolo esemplificativo, percorsi di lettura,	
	laboratori musicali, di informatica, psicomotricità,	
	laboratori artistici, percorsi di didattica musicale e	
	archeologica etc, nonché attività di socializzazione anche al	

	di fuori degli orari scolastici anche in collaborazione con	
	enti pubblici e privati, il tutto in asili nido, scuole	
	d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco,	
	centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi,	
	ludoteche e ogni altro servizio volto all'educazione e	
	all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti	
	e giovani;	
	attività e servizi per l'integrazione di minori con	
	disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia	
	extrascolastico, anche con la previsione di iniziative	
	editoriali sui temi dell'integrazione sociale, della	
	prevenzione del disagio e dell'equilibrio psico-fisico della	
	persona;	
	esercitare attività per la formazione, l'aggiornamento, il	
	perfezionamento professionale e la specializzazione, per i	
	soci e non, per singole figure professionali o per il	
	personale di enti pubblici e privati con la finalità di	
	promuovere lo sviluppo della conoscenza e delle competenze	
	professionali, per aumentare la disponibilità e la	
	consapevolezza in favore delle persone in stato di bisogno e,	
	comunque, svolgere qualsiasi attività di promozione e	
	rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle	
	persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro	
	diritti;	
	valorizzare la cultura della diversità, al sostegno	

	dell'espressione relazionale tra individui dalle differenti	
	potenzialità psichiche fisiche e sensoriali, da sviluppare	
	anche in partenariato con Enti, Organizzazioni, Università	
	pubbliche e private, Associazioni e altro, con personalità	
	giuridiche a carattere pubblico e/o privato, residenti nel	
	territorio nazionale e transnazionale, con specifico	
	referimento, inoltre, alla partecipazione ad azioni	
	comunitarie di programmazione ed intervento sociale, anche a	
	vantaggio dei diversamente abili, di portatori di svantaggio	
	sociale intesi secondo la nomenclatura giuridica e degli	
	anziani, per scopi e finalità di partecipazione sociale e	
	riabilitative.	
	Al fine di favorire la cultura della solidarietà e dello	
	scambio rivolto alla crescita professionale ed alla	
	circolazione della cultura della conoscenza di prassi e	
	teorie innovative che garantiscano il know-how nelle azioni	
	di cui la cooperativa si fa garante, potranno essere	
	esercitate attività a sfondo pedagogico, psicologico,	
	giuridico, volte a garantire forme migliorative di	
	partecipazione sociale, prevedendo anche il sostegno espresso	
	attraverso sponsorizzazioni, associazioni temporanee di scopo	
	e/o forme implicite o esplicite di aiuto reciproco.	
	La cooperativa potrà svolgere, con carattere ausiliario e non	
	prevalente, ogni attività ed iniziativa connessa all'oggetto	
	sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi	

	sociali, nonché compiere tutte le operazioni funzionalmente e	
	strettamente necessarie o utili per la realizzazione	
	dell'oggetto sociale, partecipando a gare di appalto ai fini	
	dell'acquisizione ed erogazione dei servizi, raccordando ed	
	integrando in modo permanente o secondo contingenti	
	opportunità, la propria attività con quella di altri enti	
	cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre	
	organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo,	
	stipulando convenzioni con Comuni, Enti Regionali, Scuole,	
	Aziende Sanitarie Locali, Enti Locali pubblici e privati.	
	Tutte le attività sopra elencate potranno essere svolte sia	
	in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi,	
	come rappresentante o agente, con esclusione delle attività	
	riservate dalle leggi e delle attività professionali protette	
	per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi	
	albi o elenchi, in via non prevalente e non nei confronti del	
	pubblico, ed al solo scopo del conseguimento dell'oggetto	
	sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni	
	immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e	
	finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale e	
	funzionalità per il raggiungimento del medesimo; prestare	
	fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed	
	avalli e accendere mutui anche ipotecari a garanzia di	
	obbligazioni sociali ed anche a favore di terzi; assumere	
	rappresentanze, partecipazioni e cointeressenze in altre	

	società, imprese o consorzi, anche da costituire, aventi	
	oggetto analogo, affine o connesso al proprio, partecipare a	
	raggruppamenti di imprese, partecipare a gare ed appalti	
	indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o	
	indirettamente, per lo svolgimento delle attività previste	
	nel presente Statuto.	
	Potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla	
	CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o	
	organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale la	
	Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici	
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;	
	potrà assumere partecipazioni in altre imprese, Società od	
	Enti, aventi oggetto sociale analogo o affine a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato; potrà	
	dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito; potrà concedere avalli	
	cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative,	
	con espressa esclusione di qualsiasi attività finanziaria nei	
	confronti del pubblico.	

	La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato con decisione dei soci. E'	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma. La Cooperativa può aderire ad un	
	gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 -	
	septies del codice civile.	
	Ove nelle superiori elencazioni fossero riscontrabili	
	attività riservate per legge a soggetti muniti di necessari	
	titoli professionali o autorizzati all'esercizio di	
	specifiche attività in forza di particolari disposizioni di	
	legge, la società dovrà demandare in ogni caso l'esecuzione a	
	questi, i quali opereranno sotto la loro responsabilità.	
	ARTICOLO 3.	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci le persone fisiche che intendano trovare	
	occupazione in uno dei settori di cui all'oggetto sociale e	
	chiunque col suo lavoro possa contribuire al raggiungimento	
	degli scopi sociali; amministrativi e tecnici nella misura	
	massima prevista dalle vigenti leggi.	
	ARTICOLO 4.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	

	all'Organo d'amministrazione, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dall'articolo precedente;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo di	
	amministrazione.	
	ARTICOLO 5.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	
	sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli	
	amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato; questa disposizione si applica anche ai soci che	
	durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva	
	quota sociale.	
	ARTICOLO 6.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta all'Organo di amministrazione constatare se ricorrono	
	i motivi che, a norma di legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza	

	nell'interesse della società.	
	ARTICOLO 7.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Organo	
	amministrativo essere escluso il socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente	
	la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;	
	c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società;	
	d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o	
	nel regolamento previsto dall'articolo 27 oppure le	
	deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali	
	competenti;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente	
	deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a	
	mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo	
	trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si	
	mantenga inadempiente.	
	ARTICOLO 8.	
	Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli	
	eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi	

	abbiano i requisiti per l'ammissione.	
	Essi entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare	
	quello di loro che assumerà la qualità di socio o li	
	rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale	
	designazione si applica l'articolo 2347, 2° e 3° comma del	
	Codice Civile.	
	ARTICOLO 9.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto, quanto non trova applicazione l'articolo precedente,	
	avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale	
	delle somme versate oppure della minore somma risultante dal	
	bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento	
	del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera	
	raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi	
	dalla chiusura del detto esercizio ed il pagamento deve	
	essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del	
	bilancio.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci	
	uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno	
	devoluti alla riserva ordinaria.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono	
	avvenuti: verso la società per il pagamento dei conferimenti	
	non versati.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 10.	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	ciascuna non inferiore ad euro cinquanta (50,00) né superiore	
	al limite massimo stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui all'art. 13 e con le quote sociali	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo	
	precedente;	
	c) dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme	
	versate dai soci, a termini dell'art. 5;	
	d) da eventuali riserve straordinarie;	
	e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a	
	coperture di particolari rischi o in previsione di oneri	
	futuri.	
	ARTICOLO 11.	

	La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione	
	potranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno 50/100 all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo	
	amministrativo.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritta dai soci durante l'esistenza della	
	società.	
	ARTICOLO 12.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ARTICOLO 13.	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, ai sensi di legge,	
	costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e	
	dalla Nota integrativa.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai	
	divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma. sia durante la	
	vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche	

	ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16	
	dicembre 1977 n. 904;	
	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge, alla costituzione e all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione;	
	c) all'erogazione di un divieto ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, ai sensi	
	dell'art. 2514 primo comma c. c., l'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della	
	variazione del indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato	
	dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili	
	stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra,	
	l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote	
	della società con le modalità e nel rispetto dei limiti	
	previsti dall'art. 2529 c.c.;	
	e) ad eventuale ripartizione dei ristorni ai soci, in	
	proporzione alla quantità e qualità degli scambi	

	mutualistici, nel rispetto delle vigenti disposizioni di	
	legge;	
	f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a	
	scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che	
	approva il bilancio. L'assemblea, può sempre deliberare, in	
	alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e)	
	ed f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto	
	indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva	
	di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).	
	E' salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare	
	riserve divisibili tra soci non cooperatori.	
	La cooperativa può distribuire ristorni ai propri soci	
	cooperatori.	
	Il criterio di impugnazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà	
	determinato dalla media ponderata delle percentuali relative	
	alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella	
	società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella	
	società, comunque nel rispetto dell'art. 2545 sexies del	
	codice civile.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transizioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel	
	bilancio ai sensi dell'art. 2545 comma 2, c.c. come costi o	

ricavi provvisori.	
Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle	
risultanze del bilancio, la società rileverà la percentuale	
dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi)	
sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con	
i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni,	
l'assemblea dei soci potrà deliberare (in caso di ristorni	
positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:	
1) mediante distribuzione in denaro o in natura;	
2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;	
3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui	
emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme	
al dettato legislativo.	
ORGANI SOCIALI	
a) Assemblea.	
ARTICOLO 14.	
L'assemblea ordinaria è convocata dall'Organo amministrativo	
ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura	
dell'esercizio sociale per:	
a) l'approvazione del bilancio;	
b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del	
presidente del collegio sindacale;	
c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei	
sindaci a norma dei successivi articoli 20 e 24;	
d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	

	gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.	
	L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale	
	responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	
	ARTICOLO 15.	
	L'Organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante	
	volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne	
	sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un	
	quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal	
	Collegio Sindacale.	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che	
	straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso, da comunicarsi	
	con lettera raccomandata a ciascun socio, almeno quindici	
	giorni prima della adunanza.	
	Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della	
	eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta non	
	prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima.	
	ARTICOLO 16.	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida	
	qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione	
	quando sono presenti tanti soci che rappresentino la	
	maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e	
	rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	

	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e	
	sulla fusione della società oppure sul trasferimento della	
	sede sociale anche in altra località del territorio dello	
	Stato tanto in prima quanto in seconda convocazione, le	
	deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di	
	almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci.	
	In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di	
	recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve	
	essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti	
	all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa,	
	e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla	
	data della pubblicazione della deliberazione.	
	ARTICOLO 17.	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non	
	siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Normalmente le votazioni si effettuano per alzata di mano;	
	dovranno effettuarsi per appello nominale quanto l'assemblea	
	lo delibera a maggioranza di voti dei presenti.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.	
	Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della	
	quota sottoscritta.	

	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi	
	rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta:	
	ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre soci.	
	Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, ovvero	
	mediante altri mezzi di telecomunicazione.	
	Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2538 del Codice	
	civile.	
	ARTICOLO 18.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o dall'amministratore unico ed in sua assenza	
	da persona designata dall'Assemblea stessa.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da notaio.	
	Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.	
	b) Consiglio di amministrazione o Amministratore unico.	
	ARTICOLO 19.	
	La società può essere amministrata, alternativamente, da un	
	Consiglio di amministrazione o da un Amministratore unico.	
	Il Consiglio di amministrazione è composto da tre a cinque	
	membri eletti fra i soci dell'assemblea che ne determina il	
	numero.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre	

	rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire	
	che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.	
	I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed	
	eventualmente un Vice-Presidente ed un Consigliere delegato;	
	nominato anche, per la redazione dei verbali, in segretario	
	che può essere un estraneo al Consiglio.	
	ARTICOLO 20.	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà	
	utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno	
	di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza,	
	a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima	
	della riunione.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso	
	Consiglio: a parità di voti, nelle votazioni palesi prevale	
	il voto del Presidente.	
	ARTICOLO 21.	
	Il Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sono	
	investiti dei più ampi poteri per la gestione della società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le	

	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di	
	quelli che per legge sono di esclusiva competenza	
	dell'assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione	
	della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi	
	federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile	
	alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere,	
	postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri,	
	anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la	
	società.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a	
	uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il	
	cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso	
	Consiglio.	
	Il Consiglio o l'amministratore unico può nominare il	
	direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone	
	la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.	
	ARTICOLO 22.	
	La firma e la rappresentanza sociali spettano al Presidente	
	del Consiglio di amministrazione o all'amministratore unico,	
	il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano	
	nell'oggetto sociale. Può, perciò con la sola sua firma	
	rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici.	
	Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi	
	alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e	

	rappresentanza legale della società avanti ad altri organi	
	giurisdizionali ed amministrativi.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente qualora	
	sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza, a un	
	consigliere designato dal Consiglio.	
	Il Presidente o chi lo sostituisce o l'amministratore unico	
	potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure	
	ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	L'Organo amministrativo può essere nominato anche a tempo	
	indeterminato.	
	c) Collegio sindacale.	
	ARTICOLO 23.	
	Il Collegio sindacale è nominato nei casi previsti dalla	
	legge e si compone di tre membri effettivi e di due	
	supplenti, eletti anche fra non soci dell'assemblea, la quale	
	nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre	
	rieleggibili.	
	Per il compenso ai sindaci si applicano le disposizioni	
	contenute nell'articolo 20, 3° comma; qualora però	
	l'assemblea stabilisca che i sindaci devono essere	
	remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima o	
	all'atto della nomina per tutta la durata della carica.	

	ARTICOLO 24.	
	Il Collegio sindacale deve controllare l'amministrazione	
	della società, vigilare sull'osservanza della legge e	
	dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della	
	contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del	
	conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri	
	e delle scritture contabili.	
	I sindaci devono anche:	
	a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale	
	vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;	
	b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e	
	l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della	
	società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;	
	c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio	
	di amministrazione e possibilmente anche a quelli del	
	Comitato esecutivo, quando sia costituito;	
	e) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli	
	amministratori.	
	Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	I sindaci, infine, hanno altri doveri e compiti stabiliti	
	dalla legge.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ARTICOLO 25.	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società	

	potrà essere disciplinato da un regolamento interno da	
	compilarsi dall'Organo amministrativo e da approvarsi	
	dall'assemblea.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico	
	dei dipendenti della società.	
	ARTICOLO 26.	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea	
	con la maggioranza stabilita nell'articolo 16, 1° e 2° comma,	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci,	
	stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di	
	liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e	
	dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	E' fatto altresì divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato.	
	E' fatto anche divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori	
	in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	

27 di 27